



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO

(art.27 c.1, lettera d) del D. Lgs. 114/98)

MERCATO TEMATICO MENSILE SPECIALIZZATO

“ ANTIQUARI IN PIAZZA

ANTIQUARIATO E COSE D'ALTRI TEMPI.”

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 30/06/2020

SOMMARIO

Art.1	TIPOLOGIA DEL MERCATO	3
Art.2	SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPAZIONE	4
Art.3	GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO	4
Art.4	LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO.....	4
Art.5	AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE E SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO AMBULANTE SU POSTEGGIO.....	5
Art.6	ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI DEL MERCATO IN FORMA HOBBISTICA.....	5
Art.7	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI	6
Art.8	CIRCOLAZIONE STRADALE	6
Art.9	SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA.....	7
Art.10	MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA	7
Art.11	SANZIONI	8
Art.12	ENTRATA IN VIGORE e ABROGAZIONI	10

Art.1 TIPOLOGIA DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato tematico mensile specializzato denominato “ ANTIQUARI IN PIAZZA - ANTIQUARIATO E COSE D’ALTRI TEMPI ”, che si svolge su aree pubbliche:
2. L’esercizio delle attività nell’ambito del mercato è disciplinato dal D.Lgs 31.03.98 n°114 e s.m.i., dalla legge della Regione Emilia Romagna 25.06.99 n°12 e s.m.i. e dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione di Giunta Regionale 26.07.99 n°1368 come modificata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 485/2013 e successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 4 marzo 2019, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. Il presente mercato, secondo la definizione prevista dall’art.6 della L.R. 12/99 si definisce:
 - a merceologia esclusiva (art. 6, comma 1, lettera b)
 - mercatino degli hobbisti (art.6, comma 1, lettera c bis)
4. Nel mercato sono ammesse soltanto le seguenti merceologie, purché non contrastanti con lo spirito della manifestazione:
 - a. Merce riconducibile alla categoria “Antiquariato” e quindi esclusivamente:
 - Mobili ed arredi da interno e da esterno;
 - Dipinti, sculture e stampe;
 - Oggettistica (piccoli elettrodomestici, lampade, ecc.)
 - Libri, documenti, fumetti, manifesti, cartoline e altri supporti cartacei
 - Orologi
 - Filatelia, francobolli e oggetti di interesse filatelico
 - Giochi e giocattoli
 - Numismatica, Monete, medaglie ed affini
 - Ricami e tessuti
 - Bigiotteria
 - Capi ed accessori di abbigliamento, calzature, borse ed accessori di pelletteria
 - dischi, c.d.

Agli effetti del presente regolamento s’intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 50 anni, facendo riferimento alla data di costruzione dell’oggetto e non all’età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento, con rispetto del settore denominato “modernariato”.

 - b. Libri che trattano d’arte, di antiquariato e di collezionismo.
5. Ai sensi e agli effetti dell’ art 37 T.U.L.P.S., è fatto divieto ai partecipanti di esercitare la vendita ambulante di armi. E’ permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere solo con licenza del questore.
6. È, altresì, fatto divieto ai partecipanti di esporre e vendere prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
7. E’ comunque vietato porre in vendita cose usate con meno di 30 anni di età, prodotti nuovi, riproduzioni d’epoca e oggetti attualmente in produzione, ad esclusione di francobolli, monete e medaglie, oggetti di collezionismo diffuso e libri nuovi se non specifici del settore arte e antiquariato.

Art.2 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPAZIONE

8. Sono ammesse a partecipare le seguenti categorie:
- a) operatori su area pubblica in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 12/1999 che trattano le merceologie previste dal presente regolamento;
 - b) Hobbisti in regola con quanto definito dall'art. 7 bis dalla L.R. 12/1999.

Art.3 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

9. IL mercato è a cadenza mensile ed ha luogo la seconda domenica di ogni mese ad eccezione del mese di agosto.

L'Amministrazione si riserva, in occasione della FIERA DI OTTOBRE, sentite le Organizzazioni di categoria delle imprese del commercio e i soggetti gestori del mercato (se presenti), di disporre lo svolgimento del mercato in altra area, previa individuazione, con apposito atto, dell'area, delle modalità di assegnazione dei posteggi e di effettuazione del mercato.

10. L'orario di vendita, stabilito con apposita ordinanza del Sindaco, deve essere ricompreso tra le ore 06:00 le ore 21:00.

Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:

- l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
- l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
- l'orario di vendita;
- l'orario entro il quale deve essere sgomberato il posteggio;
- l'orario entro il quale gli "spuntisti" che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, devono presentarsi per le operazioni di spunta;
- l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie.

I partecipanti hanno comunque l'obbligo di garantire la presenza nel posteggio assegnato fino alle ore 13:00.

È fatto divieto agli espositori di abbandonare lo spazio espositivo assegnato nel periodo sopradetto, salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organizzatori possono chiedere di comprovare e salvo il caso di maltempo che provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori della manifestazione.

Nel caso in cui si debba abbandonare lo spazio espositivo assegnato:

- a) non deve essere intralciata l'esposizione degli altri partecipanti;
- b) deve essere individuato il percorso più breve all'interno dell'area fieristica.

11. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

Art.4 LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato si svolge nel centro CAPOLUOGO, nelle aree individuate nella planimetria ALLEGATO 1 parte integrante del presente atto e più precisamente nelle seguenti vie e piazze:
- Piazza Repubblica;
 - Piazza IV Novembre e area pedonale di collegamento tra le due piazze;

- Pag. 5

- in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 D.L.vo n°59/2010, sono dotati di tesserino identificativo (art. 7 bis, c.3, L.n°12/99) contenente generalità e foto, oltre a trenta appositi spazi per la vidimazione, di cui dieci per la partecipazione a mercatini degli hobbisti e venti per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, rilasciato dal Comune di residenza (o dal Comune di Bologna in caso di residenza fuori Regione).
- 2. I posteggi riservati in via prioritaria ad operatori con autorizzazione (art. 4 comma 3) possono essere assegnati, solo in mancanza di questi, ad hobbisti.
- 3. L'assegnazione avviene in ordine cronologico partendo dal primo firmatario del registro di giornata e scorrendo tale registro, fino ad esaurimento dei posteggi. Ai sensi dell'art. 7bis, c. 8, L. R. 12/99, la partecipazione dell'operatore hobbista deve avvenire con criteri di rotazione senza il riconoscimento di priorità per la presenza ad edizioni precedenti, tenendo conto della partecipazione di operatori in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche.
- 4. Il tesserino ha validità di un anno ed è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di quattro anni anche non consecutivi. Tale tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi di controllo.
- 5. Il tesserino è soggetto a vidimazione obbligatoria del Comune con timbro e data. E' responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino. In assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione con le relative sanzioni di cui all'art. 11.

Art.7 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI

(art.6 c.7 L.R.12/99)

- 1. La gestione organizzativa del mercato, ad esclusione delle funzioni istituzionalmente proprie del Comune, e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione della manifestazione, possono essere affidate ad un consorzio di operatori, che si costituisca tra i componenti l'organico del mercato mensile, con una quota di associati non inferiore al 51% degli ammessi o ad altri soggetti esterni, mediante apposita convenzione.
- 2. Il consorzio dovrà avvalersi di un organo esecutivo democraticamente eletto; tanto il consorzio quanto il soggetto esterno dovranno adottare criteri e norme di gestione sottoposte al controllo del Comune.
- 3. Il consorzio o il soggetto esterno dovranno presentare annualmente al comune una relazione sull'attività svolta.
- 4. In caso di soggetto gestore o concessionario esterno, questi si impegna al rispetto e all'applicazione delle condizioni previste dal presente regolamento.

Art.8 CIRCOLAZIONE STRADALE

- 1. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente, con apposita ordinanza, istituisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
- 2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nell'area mercatale e in un raggio di m.1000 dai margini della stessa (art.28 c.16 D.Lgs. 114/98 - art.3 c.5 L.R. 12/99).

Art.9 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.
5. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area fieristica e/o nell'occupazione dello spazio assegnato
6. L'espositore che non rispetta le sopra indicate prescrizioni, in seguito ad accertamento formalizzato e comunicato con raccomandata a R.R. non potrà ottenere l'assegnazione di uno spazio espositivo nell'edizione del mese successivo;

Art.10 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art.5 c.1 L.R. 12/99);
2. Ai sensi dell'art. 128 del T.U.L.P.S., l'operatore ha l'obbligo della tenuta del registro di cui all'art. 247 del Regolamento di detto Testo Unico. Nel registro devono essere indicati, senza spazi in bianco, il nome, il cognome, e domicilio dei venditori e dei compratori, le date delle operazioni, la specie della merce comperata o venduta ed il prezzo pattuito;
3. Nel caso di attività esercitata in forma hobbistica l'operatore ha l'obbligo di esibire il tesserino ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;
4. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti in modo differenziato, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
5. Il posteggio non deve rimanere incustodito;
6. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti;
7. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;

8. Purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita;
9. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa;
10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie;
11. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi;
12. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente, di norma, da impianti pubblici;
13. Sono vietate la vendita di oggetti, riproduzioni e la diffusione sonora di brani che offendano la storia della Repubblica Italiana;
14. Per gli hobbisti, è necessario esporre e mettere bene in vista nel proprio posteggio:
 - a) il tesserino hobbista in originale;
 - b) l'elenco dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, il loro prezzo che riporti, attestandolo, che il valore della merce non supera complessivamente il valore di € 1.000,00 e che nessuno degli oggetti posti in vendita ha un valore superiore a € 250,00;
15. È obbligatorio tenere esposto sul banco di vendita un cartello in cui sia detto: "E' diritto dell'acquirente richiedere al venditore la dichiarazione circa la natura dell'oggetto acquistato";
16. La collocazione degli oggetti e delle attrezzature necessarie ai fini dell'esposizione deve avvenire all'interno degli spazi numerati assegnati nella prescritta concessione;
17. È fatto divieto di esporre prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
18. È vietato il commercio itinerante su aree pubbliche all'interno dell'area del Mercato;
19. È vietata la vendita mediante "illustrazione della merce", battitori ecc;
20. Nel caso di utilizzo di impianti a G.P.L. deve essere garantita la pubblica incolumità mediante la presenza di estintori e simili e certificazioni di sicurezza.

Art.11 SANZIONI

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità, è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 c.1 del D. Lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 a 15.493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Nel caso di esercizio dell'attività di hobbista da parte di soggetti privi del tesserino identificativo o in possesso di tesserino privo della validazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le disposizioni dell'art. 29, c.1, D.lgs. n. 114/1998, dell'art.56, L.R. n. 6/2004 e del Regolamento regionale n. 20/2004.
3. In caso di perdita dei requisiti ex art.71, D.lgs. n. 59/2010 il Responsabile del Servizio competente in materia di Attività Produttive revoca il titolo abilitativo (tesserino).

4. Si applica la sanzione pecuniaria, ai sensi del vigente regolamento del commercio su aree pubbliche, da euro 250,00 a euro 1.500,00 nei seguenti casi:
 - a) assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;
 - b) mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco;
 - c) vendita, baratto, proposta o esposizione di oggetti con prezzo superiore a euro 250,00.
5. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 c.2 del D. Lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a 3.098,74:
 - vendere prodotti non appartenenti alle categorie merceologiche ammesse;
 - esercitare il commercio itinerante nell'area mercatale o nel raggio di m.1000;
 - cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio;
 - vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa;
6. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, ai sensi del vigente regolamento del commercio su aree pubbliche, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a 500,00 € :
 - a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - b) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito;
 - c) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;
 - d) non lasciare pulito il posteggio occupato e depositare i rifiuti come prescritto;
 - e) lasciare il posteggio incustodito;
 - f) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
 - g) utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni non in relazione ai prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe;
 - h) utilizzare energia elettrica non proveniente da impianti pubblici o da altre sorgenti in assenza di collegamento elettrico a norma;
 - i) Il mancato rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco;
7. Le violazioni dell'art. 9 commi 1 e 2, sono punite ai sensi del vigente Regolamento C.O.S.A.P., con la sanzione pecuniaria da Euro 52,00 a Euro 310,00;
8. Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, ai sensi del vigente Regolamento del commercio su aree pubbliche, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 155,00 ;
9. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L.689/81 e successive modificazioni (D. Lgs. 507/99).
10. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al precedente punto 2 (che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione con effetto liberatorio), secondo quanto previsto dall'art. 29 c.3 del D. Lgs 114/98 viene disposta la sospensione dell'autorizzazione di vendita per un periodo di due 2 edizioni mensili consecutive di mercato.
11. Il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

12. Il mancato pagamento del canone di accesso, dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

Art.12 ENTRATA IN VIGORE e ABROGAZIONI

1. Questo regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Il presente regolamento aggiorna ed integra lo specifico regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 23/12/1996 come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 28/05/2001.